



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,
IBAN C/C Bancario: IT422053727437000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI DISPOSITIVI DIGITALI

Con il presente Contratto,

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale di Esperia, in Via San Rocco, 5 - 03045 Esperia (FR) C.F. 81004630604, rappresentato da Maria Parisina GIULIANO nata a Formia (LT) il 25/10/1960 nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (indicato come comodante),

E

Il sig. _____ nato a _____ (____) il _____

C.F. _____ e la sig.ra _____

nata a _____ (____) il _____ C.F. _____

in qualità di genitore/tutore dello studente _____ nato a _____

(____) il _____ C.F. _____ residente in _____

(FR) in Via/Piazza _____ frequentante la classe _____ Scuola Primaria

/Secondaria di Primo Grado di _____ (indicato come comodatario),

PREMESSO

- che l'Istituto Comprensivo Statale di Esperia è proprietario del Pc portatile/tablet marca _____ identificato con il Numero di Inventario _____ o Numero del Registro dei beni mobili di valore effimero _____;
- che il genitore dell'alunno/a _____ ha manifestato la volontà di ricevere dall'Istituto Comprensivo Statale di Esperia il sopraindicato pc portatile/tablet per il suo utilizzo per la Didattica a distanza a causa dell'Emergenza Covid-19;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La parte comodante cederà in comodato d'uso al comodatario che accetta il Pc portatile/tablet sopra citato, del valore di € _____ IVA inclusa, identificato con il numero di Inventario o numero Registro dei beni mobili di valore effimero sopra riportato

Art. 2 - Obblighi del comodatario

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia. Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e

di miglioramento dell'apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene.

Art. 3 - Stato di conservazione

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

Art. 4 - Durata

La durata del presente comodato è convenuta fino al termine del periodo emergenziale e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico.

Art. 5 - Risoluzione anticipata

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell'alunno presso l'Istituto Comprensivo "Esperia", il comodatario si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro.

Art. 6 – Restituzione

Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all'Istituto nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Art. 7 - Responsabilità del comodatario

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all'Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

Art. 8 - Spese

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l'Istituto avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l'obbligo di restituire immediatamente il bene.

Art. 10 - Rinvio

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 - Foro competente

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Esperia, _____

GENITORE/TUTORE DELL'ALUNNO/A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO